

L'avv. (omissis), con richiesta protocollata in data (omissis), ha chiesto "indicazioni circa la formalizzazione di una richiesta di parere in materia deontologica concernente il conflitto di interessi previsto e disciplinato dall'art. 24 della Legge n. 247/2012, relativamente alla posizione dell'avvocato che assuma il mandato difensivo di assistenza legale giudiziale penale di un dipendente di una società dove, in passato, l'avvocato aveva avuto un rapporto di lavoro subordinato".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Una richiesta di parere deontologico deve inevitabilmente contenere una precisa e puntuale descrizione di un comportamento che, astrattamente, possa configurare una violazione dei doveri deontologici dell'avvocato.

Tali caratteristiche non sono ravvisabili nella email trasmessa dall'Avv. (omissis) in data 5 aprile 2019, nella quale si fa un generico riferimento alla possibilità per un avvocato di assumere la difesa di un dipendente di una società, dove, in passato, lo stesso avvocato aveva lavorato, senza specificare né l'oggetto della controversia, né se la controparte della controversia sia la suddetta società, né il ruolo rivestito dall'avvocato all'interno della società, né il periodo di tempo intercorso tra la data odierna e l'interruzione del rapporto di lavoro tra l'Avv. (omissis) e la società.

In ogni caso, a prescindere dalla formulazione di una nuova richiesta, si segnala sin da ora la necessità di attenersi in particolare a quanto disposto dagli artt. 24 cdf ("conflitto di interessi") e 68 cdf ("assunzione di incarichi contro una parte già assistita").

Artt. 24 e 68 CDF: conflitto interessi